



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 agosto 2012 n.114

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta 9 luglio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ACCISE SULLE BENZINE E SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE

Art. 1

Gli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci in conto proprio e per conto terzi, oppure esercenti attività di trasporto di persone, oppure attività di escavazione, trivellazione, movimento terra attraverso mezzi meccanici, hanno diritto ad una riduzione delle accise sulle benzine e sul gasolio, usato come carburante nella misura di 20 centesimi al litro punti.

La riduzione di cui al comma precedente è operata mediante il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare per la compensazione di altri pagamenti dovuti per imposte di competenza dell'Ufficio Tributario oppure mediante rimborso della relativa somma secondo le modalità previste nel presente decreto.

Con riferimento agli operatori economici esercenti attività di autotrasporto di merci in conto proprio e per conto terzi, la riduzione si applica in relazione agli acquisti di carburante destinato al riferimento di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Con riferimento agli operatori economici esercenti attività di autotrasporto persone, la riduzione si applica in relazione agli acquisti di carburante destinato al riferimento di veicoli con posti a sedere oltre al conducente superiori a 9.

Art. 2

Per ottenere il beneficio di cui al comma 1 gli esercenti dovranno presentare all'Ufficio Tributario apposita dichiarazione riepilogativa degli acquisti di carburante effettuati sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. La dichiarazione costituisce domanda di rimborso e deve essere presentata entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento agli acquisti effettuati nel semestre precedente.

La dichiarazione dovrà contenere: la denominazione dell'impresa, la sede legale, il codice operatore economico, l'indicazione dell'eventuale disponibilità di depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti benzina o gasolio destinati al rifornimento dei veicoli aventi titolo al beneficio.

Alla dichiarazione deve essere allegato altresì il prospetto di cui al successivo articolo 3 che costituisce parte integrante della stessa.

Nel caso di titolarità di depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione va contenuta l'attestazione che la benzina o il gasolio custoditi nei medesimi sono stati utilizzati esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli per i quali compete il beneficio. Qualora i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al successivo articolo 3 è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi.

In calce alla dichiarazione dovrà essere riportata la modalità prescelta di fruizione del credito di cui all'art.1.

Con la sottoscrizione l'operatore si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati.

Non sono in ogni caso ammessi ai benefici del presente decreto gli acquisti di carburante effettuati all'estero in assenza di assolvimento dell'imposta (accisa) in territorio sammarinese.

Art. 3

Alla dichiarazione di cui all'articolo precedente va allegato un prospetto riconciliativo degli acquisti di carburante effettuato con i veicoli riforniti. Il prospetto redatto secondo le indicazioni dell'Ufficio Tributario deve ricomprendere:

- i dati identificativi dei veicoli con le caratteristiche di cui al comma 1 in ordine ai quali compete il beneficio, con l'indicazione dell'eventuale utilizzo in virtù di contratto di leasing o del proprietario diverso dall'operatore economico che presenta la dichiarazione;
- il chilometraggio registrato dai contachilometri dei veicoli alla chiusura ed all'inizio dell'anno considerato;
- il numero totale dei litri della benzina e del gasolio consumati per i quali si chiede il rimborso, nonché l'importo dello stesso;
- gli estremi dei documenti (fatture) di acquisti del carburante;
- gli estremi del riferimento alla distinta di presentazione della fattura all'Ufficio Tributario (nei casi di titolarità di depositi e approvvigionamento diretto da fornitori esteri).

Art. 4

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione e la documentazione a corredo, entro sessanta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità invitando, se del caso, ad integrare la documentazione o fornire chiarimenti. Trascorso il suddetto termine l'ufficio procede a determinare l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, avvia le procedure per la liquidazione, ovvero, di compensazione del credito con altre somme dovute all'Ufficio Tributario.

Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato affinché lo stesso possa avanzare ricorso ai sensi della Legge n.68/1989.

I dati acquisiti dall'Ufficio Tributario attraverso le dichiarazioni previste dal presente decreto sono comunicati periodicamente alla Segreteria di Stato con delega ai Trasporti.

Art. 5

Il rimborso di cui al presente decreto troverà imputazione sul capitolo in uscita 2890 – rimborsi dell'imposta sulle importazioni.

Art. 6

Le disposizione del presente Decreto si applicano sugli acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con riferimento ai soli acquisiti effettuati nell'esercizio 2012 in deroga a quanto previsto al precedente articolo 2 la dichiarazione ai fini del riconoscimento della riduzione è riferita all'intera annualità e deve essere presentata entro il 28 febbraio 2013.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

p.IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Gian Carlo Venturini

